

Patente a punti: proviamo a fare chiarezza. Qui tratteremo i punti che hanno subito modifiche nella loro regolamentazione e che possono essere di interesse primario per un motociclista. Per tutte quelle ipotesi invece in cui ci si è limitati alla sola introduzione della sottrazione dei punti o all'inasprimento della sanzione pecuniaria, rimandiamo alla tabella esplicativa.

I punti.

Ogni patente parte con un "dotazione" di venti punti, che sarà decurtata di volta in volta in base all'infrazione commessa.

Questa sottrazione non sostituisce le sanzioni pecuniarie: si aggiunge ad esse.

Nel momento in cui il patentato esaurisce i venti punti, dovrà nuovamente sostenere l'esame, sia di teoria che di pratica.

I punti però possono anche essere guadagnati: chi non li abbia ancora esauriti, tornerà a quota venti se nel corso dei due anni successivi all'ultima infrazione commessa non ne commetterà altre che comportino perdita di punteggio. Chi non ha perso alcun punto, guadagnerà un bonus di due punti per ogni biennio senza commettere infrazioni, però solo fino ad un massimo di trenta punti complessivi. Chi è sotto quota venti punti, ma non li ha ancora esauriti, potrà recuperarne sei frequentando gli appositi corsi (a pagamento).

Nel caso si esauriscano tutti i punti, la patente resterà nelle mani del titolare, non sarà cioè ritirata, e solo dopo l'esito degli esami, se negativo, gli sarà tolta.

I neopatentati, intendendo con questo termine coloro che abbiano conseguito il permesso di condurre da meno di tre anni (a partire dal 1° ottobre 2003), si vedranno applicato il raddoppio dei punti per le infrazioni commesse. In caso di titolarità di più patenti, A e B, i tre anni si conteranno a decorrere dal conseguimento dell'ultima patente. Nel caso invece di patente C o D, allora il conto partirà dal conseguimento della patente B, essendo quest'ultima indispensabile per il conseguimento delle altre. In caso, infine, di conversione di patente estera o militare, il calcolo partirà dal conseguimento della patente originaria, non convertita per intenderci.

In ogni caso comunque, nell'ipotesi di contestazione multiple, cioè più infrazioni commesse con una unica azione o in un unico contesto, non possono essere sottratti più di quindici punti nello stesso momento, e ciò vale anche per i neopatentati.

Non dimentichiamo poi che esistono infrazioni che possono essere commesse dal passeggero. A risponderne sarà il guidatore solo dove il passeggero sia minorenne.

Nel caso di passeggero maggiorenne, la questione è dubbia. In verità, una recente circolare ministeriale afferma che "...la decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli, per i quali è prescritta la titolarità di patente."

Quindi, attenendosi ad una rigorosa interpretazione letterale della circolare, il passeggero, non essendo alla guida, non dovrebbe rischiare nulla. Ma a tal proposito sarà meglio attendere le ulteriori circolari ministeriali che inevitabilmente saranno emanate, per aver più chiara la situazione.

Inoltre questo significa che solo per le infrazioni commesse alla guida di un veicolo per cui è obbligatorio possedere un permesso di guida possono essere tolti i punti: se si passa col rosso con una bicicletta, anche se il ciclista è patentato, non subirà alcuna decurtazione.

Giusto per completezza di informazione poi, distinguiamo le ipotesi di ritiro e sospensione della patente. Il ritiro avverrà laddove il titolare sia venuto meno ad uno degli obblighi previsti dalle legge (ad esempio la visita medica) e gli sarà restituita quando avrà regolarizzato la propria posizione.

La sospensione invece è una sanzione che avrà durata pari a quanto stabilito dal prefetto. Allo scadere di tale periodo, la patente sarà restituita.

La procedura.

La decurtazione del punteggio dalla propria patente non è immediato: è necessario seguire un determinato iter, che parte dalla identificazione del trasgressore.

Distinguiamo: se vi è stata contestazione immediata, anche l'identificazione è immediata; se invece non vi è stata immediata contestazione dell'infrazione, le forze dell'ordine inviteranno l'intestatario del veicolo ad indicare il nome del trasgressore. Diversamente da prima, non si potrà più sostenere di non ricordarlo, in quanto adesso gli utenti smemorati vedranno decurtati i punti dalla propria patente. Nel caso di sanzione che comporti la sospensione della patente invece, sempre nel caso l'intestatario del veicolo non ricordi chi fosse alla guida, pagherà solo la sanzione pecuniaria. Se l'infrazione è punita con ambedue le sanzioni, si vedrà togliere solo i punti, ma eviterà la sospensione.

E' poi il caso di ricordare che chiunque riceva l'invito a presentarsi per fornire le generalità del trasgressore, farà bene ad accettare, perché in caso contrario gli sarà inflitta una sanzione pecuniaria abbastanza elevata.

Ma l'identificazione è solo il primo passo. E' necessario infatti attendere che l'infrazione diventi definitiva, cioè la multa sia pagata o l'eventuale ricorso (al prefetto o al giudice di pace: in quest'ultimo caso però è obbligatorio un deposito cauzionale pari al doppio dell'importo minimo della sanzione) sia esaurito e definito. Nel periodo massimo di trenta giorni dalla definizione, l'organo di polizia che ha accertato l'infrazione deve darne comunicazione al centro elaborazione dati del dipartimento trasporti terrestri che avrà il compito di annotarla all'anagrafe nazionale conducenti. Il conducente avrà la possibilità di conoscere in ogni momento la propria posizione interrogando l'anagrafe e regolarla di conseguenza, decidere cioè se seguire o meno i corsi di recupero, al termine dei quali gli sarà rilasciato un attestato da consegnare al D.t.t. per farsi accreditare di nuovo i punti persi.

Nel caso in cui si siano esauriti tutti i punti sarà necessario sostenere nuovamente gli esami, ma solo dopo che sia stato notificato all'interessato il provvedimento che dispone la revisione della patente.

Dal momento della notifica decorrono i trenta giorni utili per consentire all'interessato di prenotare l'esame di guida (sia prova teorica che prova pratica). Chi supera l'esame con esito favorevole vedrà accreditati venti punti sulla propria patente; chi invece sarà bocciato subirà la revoca del permesso di guida.

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Sarà quindi obbligato a sostenere nuovamente gli esami, ma non potrà effettuare la prova pratica prima di un anno dalla revoca della precedente patente.

Egli inoltre sarà considerato a tutti gli effetti un neopatentato, con le conseguenti limitazioni.

Se invece l'interessato non prenota l'esame entro i trenta giorni utili, l'ufficio provinciale del D.t.t. provvederà alla sospensione della patente a tempo indeterminato.

L'eccesso di velocità e la velocità pericolosa.

Analizziamo in modo più dettagliato alcune delle modifiche al C.d.S. che maggiormente possono interessare i motociclisti, e facciamo partendo dall'eccesso di velocità.

Dobbiamo distinguere tra l'eccesso di velocità vero e proprio e la velocità pericolosa. Quest'ultima, prevista dall'art. 141 del C.d.S., consiste in una velocità eccessiva anche se non si è superato il limite, ma non è commisurata ad alcune situazioni indicate nel suddetto articolo, e cioè: "...il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici.

Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento."

Queste le ipotesi previste dall'art. 141, casi quindi facilmente ed oggettivamente verificabili. Ciò che invece non è oggettivamente verificabile è se la velocità sia stata o meno eccessiva, valutazione lasciata di fatto agli agenti chiamati a vigilare, i quali, in mancanza di dati certi, si affideranno alla loro esperienza. Questo, crediamo, genererà più di una incomprensione con gli utenti.

Sempre l'art. 141 impone al guidatore di "...conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza...": ciò significa anche una corretta posizione in sella e cioè la possibilità, potenziale, di essere multati per il nostro insano vizio di spostarci in curva.

L'eccesso di velocità è più semplice, poiché si tratta di verifica oggettiva della reale velocità del veicolo tramite apposite apparecchiature, rilevazione a cui viene sempre sottratto un 5% (con un minimo di 5 km/h) per compensare una eventuale tolleranza dell'apparecchio.

Non dimentichiamo che è stata introdotta la possibilità di rilevare tutte le infrazioni alle regole di comportamento autostradale senza bisogno della presenza di agenti.

Le sanzioni sono commisurate all'eccesso, secondo una scala precisa.

Se non si superano i limiti di oltre 10 km/h, ci sarà solo una sanzione pecuniaria.

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Se il superamento è compreso tra gli 11 e i 40 km/h, oltre la sanzione pecuniaria scatterà anche la sottrazione di due punti.

Se il superamento è di oltre 40 km/h, oltre alla sempre più elevata sanzione pecuniaria, i punti sottratti saranno 10 ed è inoltre prevista la sospensione da uno a tre mesi (da due a sei per i neopatentati) della patente.

In più, per coloro i quali superino di oltre 40 km/h il limite di velocità per due volte nell'arco di un biennio, scatta la sospensione della patente da due a sei mesi (da quattro a otto per i neopatentati).

La precedenza

L'istituto della precedenza è stato modificato con l'introduzione della nuova normativa: adesso infatti sono previste diverse ipotesi e non una sola come in precedenza.

Vediamo quali sono. L'ipotesi più grave riguarda il mancato arresto allo stop (sia nel caso vi sia il classico segnale rosso che la semplice linea continua con la scritta sull'asfalto), che, oltre alla sanzione pecuniaria, prevede la sottrazione di ben sei punti.

Nel caso della normale mancata precedenza (a chi proviene da destra ecc.) la sottrazione dei punti sarà pari a cinque, oltre la onnipresente sanzione pecuniaria.

Nella semplice ipotesi di mancata prudenza prima e durante l'attraverso di un incrocio non c'è sottrazione di punti, ma solo sanzione pecuniaria.

Come per l'ipotesi di velocità pericolosa, anche qui la rilevazione della mancata prudenza è demandata alle forze dell'ordine e alla loro capacità "interpretativa".

Una pratica applicazione di questa impostazione è nel caso di incidenti. Di solito si è multati anche laddove la precedenza sia stata rispettata ma si è giudicati non prudenti (se lo si fosse stato, allora, si presume, ci si sarebbe fermati in tempo), con la conseguenza che l'assicurazione ravviserà un concorso di colpa e diminuirà quindi l'importo del risarcimento.

Chi, nel giro del solito biennio, viola due volte le norme in tema di precedenza, sarà soggetto alla sospensione della patente per un periodo variabile da uno a tre mesi.

La segnaletica

Innanzitutto sfatiamo una leggenda metropolitana, per cui un segnale stradale che non rechi sul retro gli estremi dell'ordinanza che legittimano quel cartello non vada rispettato.

Il segnale c'è e deve essere rispettato. Infatti l'obbligo di indicare l'ordinanza sul retro del segnale inerte la possibilità di chiedere copia dell'ordinanza stessa e, se illegittima, fare ricorso, ma non inficia certo la sua validità in quel momento.

Anche nel caso di mancato rispetto della segnaletica stradale c'è una graduazione delle sanzioni a seconda della gravità. L'ipotesi più grave, che comporta la sottrazione di sei punti, oltre la ovvia sanzione pecuniaria, riguarda il mancato rispetto del semaforo o il mancato rispetto delle indicazioni degli agenti del traffico.

Anche qui, nel caso in cui nell'arco di due anni non si rispetti di nuovo un semaforo o le indicazioni di un agente, scatterà la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi.

In caso di mancato rispetto di tutti gli altri segnali, la decurtazione dei punti sarà pari a due.

Sorpassi vietati

Qui il legislatore ha voluto dare un forte segnale contro gli imprudenti, inasprendo le sanzioni e prevedendo un elevato numero di casi in cui sorpassare è vietato.

La sottrazione dei punti va da un massimo di dieci ad un minimo di due, a seconda della gravità.

Comporta una decurtazione di dieci punti: superare in corrispondenza di passaggi a livello senza barriere; cambiare corsia al fine di superare altro veicolo a sua volta impegnato in una azione di sorpasso; superare veicoli che abbiano rallentato per consentire l'attraversamento pedonale sulle strisce; superare a destra tram o filobus che stanno facendo scendere i passeggeri direttamente sulla strada; superare in prossimità di curve, dossi o incroci e comunque in ogni altro caso di scarsa visibilità. Non inserire la freccia o rientrare in modo troppo brusco da un sorpasso comporta invece la sottrazione di cinque punti.

Chi nel corso di due anni commette due tra le violazioni citate, sarà sanzionato con la sospensione della patente per un periodo da uno a tre mesi.

Tre punti saranno sottratti a chi inizi un sorpasso senza accertarsi delle condizioni di sicurezza e due punti a chi superi in modo irregolare un tram che circoli su binari non separati da una carreggiata a doppio senso.

Il codice prevede anche una sanzione (solo pecuniaria) per il conducente del veicolo sorpassato. Infatti l'art 148 C.d.S. recita: "Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone"

Distanza di sicurezza.

Posto che non esiste una norma che specifica quale debba essere il valore esatto della distanza di sicurezza (tranne le due ipotesi previste dall'art 149 C.d.S., e cioè una distanza minima di venti metri da un mezzo spazzaneve o spargisale in azione e, in presenza di divieto di sorpasso per veicoli di una determinata categoria, l'obbligo per questi ultimi di tenersi ad almeno 100 m l'uno dall'altro), ma solo un cervelotico richiamo ad una distanza che sia "...almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata...", il momento in cui la valutazione della distanza di sicurezza viene alla luce è in caso di incidente.

Infatti, sempre l'art. 149 C.d.S., prevede diverse sanzioni a seconda della gravità delle conseguenze di un sinistro, passando da un minimo di tre ad un massimo di otto punti sottratti (più le diverse sanzioni pecuniarie).

Le luci

L'obbligo di tenere le luci anabbaglianti accese per i motociclisti è già in vigore da diverso tempo. L'unica modifica apportata riguarda il regime sanzionatorio, che prevede la sottrazione di un punto per chi le luci non le accende, e di tre per chi invece adopera gli abbaglianti nell'incrociare altri veicoli.

Attenzione però, perché, con la sottrazione di un punto, è sanzionato anche l'uso improprio dei dispositivi luminosi: questo comporta la possibilità di essere multati anche nel caso del lampeggio di saluto tra motociclisti.

Inversione, svolta e cambio di corsia.

Nulla di nuovo a parte l'introduzione di sanzioni pecuniarie più gravi e la decurtazione di due o otto punti.

Sosta vietata

Una delle maggiori comodità della moto nell'uso cittadino è il poterla parcheggiare con estrema facilità. Attenzione però, perché anche la sosta vietata (non ovunque sia vietata però, ma solo in determinati spazi, come le discese per i portatori di handicap, le fermate degli autobus, le corsie riservate ai mezzi pubblici ecc.) comporta la sottrazione di due punti.

Visibilità in caso di sosta per guasto.

Sfatiamo un altro mito: il codice non prescrive l'obbligatorietà di indossare un giubbotto rifrangente qualora ci si fermi in condizioni di scarsa visibilità in seguito ad un guasto, ma solo di rendersi visibili.

Ciò significa che è sufficiente anche l'uso di una normale torcia elettrica.

In ogni caso sull'argomento ha promesso di ritornare il ministero (l'attuale direttiva tra l'altro è in contrasto con le norme comunitarie), con l'emanazione di apposito regolamento: attendiamo fiduciosi.

Il trasporto di persone o cose.

Argomento interessante, soprattutto per i mototuristi di lungo corso, quelli che caricano pure il salotto di casa sulla moto.

Iniziamo dal trasporto del passeggero.

L'art. 170 del C.d.S. recita: "...l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo".

Questo significa che deve poter utilizzare regolarmente sia le pedane che la cinghia o il maniglione. Da ciò la logica conseguenza che i bambini troppo piccoli, cioè non in grado di poggiare saldamente i piedi sulle pedane o sorreggersi agli appositi sostegni, non possono essere trasportati.

Per quanto riguarda il bagaglio, "...e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero

A cura di: Avv. Fabio Sergio

impediscono o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore”.

Quindi attenzione a borse laterali troppo sporgenti o borsa da serbatoio a “grattacielo”, altrimenti un punto in meno sulla patente.

Il casco

Nessuna novità di rilievo, a parte l'obbligatorietà del casco anche sui quad. Cinque punti e la solita sanzione pecuniaria.

Il telefono cellulare e l'interfono.

Questo è interessante. Posto il divieto di parlare al telefono mentre si guida una moto, come regolarsi nel caso dell'interfono?

L'art. 173 C.d.S. recita: “È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, [...]. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani)”.

Come deve dobbiamo intendere allora l'interfono? a rigor di logica come un normale apparecchio a viva voce, dotato di auricolare e quindi tranquillamente utilizzabile. Prevediamo incomprensioni tra motociclisti e forze dell'ordine.

In autostrada.

I comportamenti ritenuti scorretti, e quindi pesantemente sanzionati, in autostrada sono tanti e vi rimandiamo alla tabella esplicativa. Qui vale solo la pena ricordare che ora è possibile la rilevazione automatica di tutte le infrazioni alle regole che sovrintendono la marcia autostradale, senza che sia più necessaria la presenza di agenti.

Eccesso di alcol o assunzione di sostanze psicotrope.

In questo campo c'è stato un deciso giro di vite.

Diversamente da prima, ora è possibile tradurre presso le stazioni di pubblica sicurezza coloro i quali siano ritenuti sotto l'influsso di alcol o droghe al fine di essere sottoposti ai necessari esami. E' anche possibile effettuare una preliminare valutazione dello stato del conducente con apparecchi portatili per poi sottoporre chi sia risultato positivo a più accurati esami con le apposite (e più precise) apparecchiature.

Il regime sanzionatorio è decisamente più duro che in precedenza.

Chiunque sia trovato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,5 g/l, oltre la decurtazione di dieci punti e la sanzione pecuniaria, rischia l'arresto fino a un mese, avrà la patente sospesa per un periodo da 15 gg. a un mese e dovrà sottoporsi a visita medica presso la Commissione medica locale, visita che ha lo scopo di valutare se l'abuso di alcol o droghe sia abituale o occasionale.

Se il tasso alcolemico è pari o superiore a 1,5 g/l, allora il prefetto potrà disporre la sospensione della patente fino al compimento della visita medica.

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Per chi viola questa disposizione più volte nel giro di un anno, la sospensione della patente potrà essere disposta per un periodo che va da uno a sei mesi.

Quindi attenzione ai brindisi ai raduni.

Sinistri ed omissione di soccorso.

Anche qui un deciso inasprimento: ma non lo tratterò, perché non credo possa esistere un motociclista che fuggirebbe dopo aver causato un incidente.

Il posto di blocco.

In base a quanto disposto dall'art 192 C.d.S., le forze dell'ordine, oltre imporre l'esibizione dei documenti del veicolo e del conducente, possono effettuare l'ispezione anche del veicolo stesso, al fine di valutare la sua regolarità in rapporto alle norme vigenti.

Possono inoltre: "...ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucchiolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele".

Quindi un accurato controllo che tutto sia a posto prima di partire è consigliabile, visto che, oltre la sanzione pecuniaria e la perdita di tre punti, si rischia di tornare a casa a piedi.

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Alterare gli elementi per la ricostruzione di un sinistro	189	2	68.25	
Animali nell'abitacolo	169	1	68.25	
Attraversamento di un passaggio a livello con luce rossa	147	6	68.25	da 1 a 3 mesi
Autostrada: affiancare un veicolo sulla sua stessa corsia	176	2	68.25	
Autostrada: mancato uso delle corsie di accelerazione o decelerazione	176	2	68.25	
Autostrada: non accostarsi alla striscia sinistra della corsia di destra durante una coda	176	2	68.25	
Autostrada: cambio di carreggiata, inversione o marcia contromano	176	10	1626	da 6 a 24 mesi
Autostrada: cambio di corsia senza uso della freccia	176	2	68.25	
Autostrada: carico mal fissato o troppo sporgente	175	4	343.35	
Autostrada: carico mal sistemato	175	2	33.60	
Autostrada: carico soggetto a disperdersi non coperto nella marcia	175	4	343.35	
Autostrada: circolazione con veicoli che non raggiungono i limiti minimi	175	2	33.60	
Autostrada: incolonnamento irregolare ai caselli di pedaggio	176	2	68.25	
Autostrada: mancato uso del triangolo	176	2	68.25	
Autostrada: marcia con veicoli in condizioni pericolose	175	2	33.60	
Autostrada: marcia con veicoli non ammessi	175	2	33.60	
Autostrada: retromarcia	176	10	343.35	da 2 a 6 mesi
Autostrada: sosta e fermata	176	2	68.25	
Autostrada: sosta prolungata in aree di servizio o sosta	175	2	33.60	
Autostrada: traino	175	2	33.60	
Autostrada: transito su corsia d'emergenza	176	10	343.35	da 2 a 6 mesi
Autostrada: uso corsia di emergenza 500 m prima dell'uscita in caso di coda	176	2	68.25	
Carico che striscia sull'asfalto	164	3	68.25	
Carico mal fissato o troppo sporgente	164	3	68.25	
Carico sporgente regolare ma non segnalato	164	3	68.25	
Circolare su corsia riservata	146	2	33.60	
Conducente o passeggero di un motociclo seduto in posizione scorretta	170	1	68.25	
Eccesso di velocità compreso tra li 11 e i 40 km/h	142	2	137.55	
Eccesso di velocità superiore ai 40 km/h	142	10	343.35	da 1 a 3 mesi
Fermarsi al centro di un passaggio a livello	147	6	68.25	da 1 a 3 mesi
Fermarsi davanti un semaforo per corsie reversibili	146	2	33.60	
Fermarsi dopo la striscia di arresto con semaforo rosso o giallo	146	2	33.60	
Fuga dopo un sinistro con danni a cose	189	4	250	da 15 gg. a 2 mesi

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Fuga dopo un sinistro con danni a persone	189	10	1376.55	da 1 a 3 anni
Guida contromano con dossi, curve, doppia carreggiata o scarsa visibilità	143	10	270.90	da 1 a 3 mesi
Guida contromano in punti non pericolosi	143	4	137.55	
Guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope	186/187	10	258	da 15 gg. a 3 mesi
Guida senza avere libertà di movimento	169	1	68.25	
Inversione di marcia in presenza di curve, dossi o incroci	154	8	68.25	
Luci abbaglianti accese quando vietato	153	3	68.25	
Mancata o errata apposizione del triangolo	161/162	2	33.60	
Mancata osservanza della segnaletica stradale (escluso divieto di sosta)	146	2	33.60	
Mancata precedenza	145	5	137.55	sa 1 a 3 mesi
Mancata precedenza a pedoni e ciclisti con semaforo verde	146	2	33.60	
Mancata precedenza ad altri veicoli che hanno il verde	191	2	33.60	
Mancata precedenza ai pedoni che hanno il verde	191	2	68.25	
Mancata precedenza ai pedoni in fase di attraversamento	191	2	137.55	
Mancata precedenza ai pedoni sulle strisce o ai disabili	191	5	137.55	
Mancata prudenza nel passaggio con semaforo guasto o lampeggiante	146	2	33.60	
Mancata prudenza nell'approssimarsi di un passaggio a livello	147	6	68.25	da 1 a 3 mesi
Mancato arresto agli incroci regolati da agenti che intimano lo stop	146	6	137.55	da 1 a 3 mesi
Mancato arresto allo stop	145	6	137.55	da 1 a 3 mesi
Mancato rallentamento in prossimità di anziani o bambini	191	5	137.55	
Mancato rispetto della distanza di sicurezza con danni lievi o senza sinistro	149	3	33.60	
Mancato rispetto della distanza di sicurezza con gravi danni a persone	149	8	343.35	
Mancato rispetto delle segnalazione degli agenti del traffico	146	2	33.60	
Mancato rispetto delle segnalazioni di scorte a convogli militari	192	3	68.25	
Mancato rispetto distanza di sicurezza con gravi danni ai veicoli	149	5	68.25	da 1 a 3 mesi
Mancato uso del casco o casco non allacciato	171	5	68.25	
Mancato uso del casco o casco non allacciato per il passeggero minorenne	171	5	68.25	
Mancato uso del retronebbia quando obbligatorio	153	1	33.60	
Mancato uso del seggiolino per bambini	172	5	68.25	da 15 gg. a 2 mesi
Mancato uso della freccia	154	2	33.60	
Mancato uso delle cinture di sicurezza	172	5	68.25	da 15 gg. a 2 mesi
Mancato uso delle cinture di sicurezza da parte di passeggeri minorenni	172	5	68.25	da 15 gg. a 2 mesi
Mancato uso delle luci di emergenza quando obbligatorie	153	1	33.60	

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Mancato uso di occhiali o altri apparecchi prescritti	173	5	68.25	
Mancato utilizzo degli anabbaglianti di giorno quando obbligatorio	152	1	33.60	
Manomissione del funzionamento delle cinture di sicurezza	172	5	33.60	
Marcia a cavallo di striscia longitudinale	146	2	33.60	
Non fermarsi all'alt intimato dalle forze dell'ordine	192	3	68.25	
Non fermarsi, forzandolo, ad un posto di blocco	192	10	1376.55	
Non fornire i propri dati in caso di sinistro	189	2	68.25	
Non occupare la corsia di destra se libera	143	4	33.60	
Non rendersi visibili durante le soste di emergenza	162	2	33.60	
Non sgombrare l'incrocio dopo averlo attraversato con semaforo verde	146	2	33.60	
Non sgombrare la corsia in caso di guasto	161	2	33.60	
Non spostare un veicolo incidentato che crei pericolo o intralcio	189	2	68.25	
Oltrepassare la striscia continua	146	2	33.60	
Oltrepassare la striscia di arresto o di dare precedenza	146	2	33.60	
Oltrepassare la striscia di margine continua	146	2	33.60	
Ostacolare o seguire un veicolo con sirene accese	177	2	33.60	
Passaggio con semaforo rosso o giallo	146	6	137.55	da 1 a 3 mesi
Passeggeri che limitano visibilità o movimento al conducente	169	1	68.25	
Perdita dal veicolo di sostanze pericolose	161	4	33.60	
Proseguire la marcia malgrado il divieto delle forze dell'ordine	192	3	68.25	
Rifiuto di esibire i documenti alle forze dell'ordine	192	3	68.25	
Rifiuto di far ispezionare il veicolo alle forze dell'ordine	192	3	68.25	
Rifiuto di sottoporsi ai test sull'uso di alcol o droghe	186/187	10	258	da 15 gg. a 3 mesi
Sollevamento ruota anteriore alla guida di un motociclo	170	1	68.25	
Sorpasso ai passaggi a livello o su strisce pedonali	148	10	137.55	da 1 a 3 mesi
Sorpasso di tram o filobus fermi o comunque di veicoli fermi in fila	148	10	137.55	da 1 a 3 mesi
Sorpasso di un veicolo a sua volta impegnato in azione di sorpasso	148	10	137.55	da 1 a 3 mesi
Sorpasso in curva, incrocio, dossi o con scarsa visibilità	148	10	137.55	da 1 a 3 mesi
Sorpasso irregolare di tram o filobus in movimento	148	2	68.25	
Sorpasso irregolare o senza uso dei dispositivi di segnalazione	148	5	68.25	da 1 a 3 mesi
Sorpasso senza preventivamente accertarsi delle condizioni di sicurezza	148	3	68.25	
Sosta in fermate di mezzi pubblici o sazi per disabili	158	2	33.60	
Sovrannumero o sovraccarico su autovetture	169	2	33.60	

A cura di: Avv. Fabio Sergio

Spostamenti o frenate brusche senza condizioni di sicurezza	154	2	33.60	
Traino di un veicolo in modo insicuro	165	2	33.60	
Traino di veicolo guasto senza utilizzo su questo del triangolo o dei dispositivi luminosi	165	2	68.25	
Traino utilizzando veicoli a due ruote	170	1	68.25	
Triangolo mancante	162	2	33.60	
Urto con gravi danni a persone in caso di strettoia	150	8	343.35	
Urto con gravi danni a veicoli in caso di strettoia	150	5	68.25	da 1 a 3 mesi
Urto con gravi danni a veicoli su strade strette di montagna	150	5	68.25	da 1 a 3 mesi
Uso del telefono cellulare senza auricolare o viva voce	173	5	68.25	
Uso di cuffie sonore o ricetrasmittenti	173	5	68.25	
Uso di luci diverse da quello di primo equipaggiamento	153	1	33.60	
Uso improprio o irregolare dei dispositivi luminosi	153	1	33.60	
Velocità non adeguata alle condizione del traffico e/o della visibilità	141	5	68.25	